



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2024-2025

“Sviluppo sostenibile e funzione sociale del contratto” **Pasquale Marro**

Dottorando in Persona, Mercato, Istituzioni

Come può il diritto essere elemento di promozione e propulsione di uno sviluppo sostenibile?

Quando si pensa al diritto, in particolare a quello dei privati, l'attenzione si pone inevitabilmente sullo strumento principe del diritto civile: il contratto; ebbene è proprio una concezione innovativa del contratto, ben radicata sulla sua radice funzionale, che può essere utile per comprendere l'attitudine promozionale e propulsiva del diritto. La funzione del contratto è storicamente stata individuata nel solo regolamento di interessi nell'ambito di rapporti patrimoniali tra due o più soggetti, uno scambio quindi di tipo economico. La circostanza per cui il contratto ha forza di legge tra le parti, letta come principio di relatività degli effetti del contratto, si presta invece ad accendere l'attenzione sulla portata regolativa del contratto stesso e sull'impatto che l'accordo può avere sulla collettività e segnatamente sulla sostenibilità dello sviluppo. Può la sostenibilità essere causa di un contratto, vale a dire la ragione per la quale due o più parti si accordano per regolare un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale? La risposta a tale provocazione è scritta nella carta costituzionale repubblicana, laddove l'aver è funzionale all'essere e proprietà e impresa sono preordinate a realizzare l'utilità sociale.

Una rilettura in chiave costituzionale della funzione del contratto, non più solo regolamento degli interessi privati ma realizzazione del principio di solidarietà costituzionale, lo rende strumento cardine per garantire a tutti i consociati uguaglianza, pari dignità sociale e promuovere il pieno e libero sviluppo della persona umana. Sviluppo nell'accezione sostenibile, in funzione del quale anche il diritto dei contratti deve necessariamente uniformarsi all'art. 3 quater del Codice dell'ambiente secondo cui ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

È emblematico di questa funzione il crescente ruolo delle clausole di sostenibilità ambientale nei contratti di impresa che prevedono l'adozione di pratiche verdi o l'approvvigionamento di materie prime attraverso catene di fornitura etiche e sostenibili. A titolo di esempio si richiamano l'obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica (APE) nel caso di compravendita o locazione di immobili, o ancora agli obblighi di due diligence imposti alle imprese di grandi dimensioni dalla direttiva 1760 del 14 giugno 2024, diretti alla prevenzione, all'attenuazione, all'arresto, alla minimizzazione e alla riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse.



Si tratta di obiettivi di mitigazione e pratiche sostenibili che soltanto la funzione di bilanciamento tra interessi in concorso o in conflitto affidati allo strumento contrattuale è in grado di assicurare nella sua concreta effettività, a presidio dei valori normativi dei doveri inderogabili a tutela della persona che prevalgono sui diritti tiranni di matrice mercatoria.

La necessità di bilanciare contrapposte esigenze è rinvenibile anche nel European Green Deal che se da un lato si pone l'obiettivo primario della decarbonizzazione e della neutralità climatica, dall'altro sottolinea come le industrie ad alto impatto energetico, come le acciaierie, siano fondamentali per l'economia europea, poiché supportano numerose filiere produttive; viene però rimarcata la necessità che tali impianti siano ammodernati così da limitare al minimo le emissioni dannose. Paradigmatico a tal proposito è il caso che ha interessato lo stabilimento Ilva di Taranto, al centro del dibattito politico e giuridico ormai da anni. L'acciaieria tarantina, il più grande polo siderurgico d'Europa, contava nel suo momento di massima produttività circa quarantamila lavoratori tra dipendenti diretti e indotto; le ricadute ambientali però non tardarono ad arrivare. Ancora oggi non è possibile fornire cifre esatte rispetto ai decessi conseguenti alle esalazioni di sostanze tossiche provenienti dallo stabilimento. Il Ministero della Salute, nel biennio 2006/07 rilevò per gli uomini un eccesso, rispetto al resto della provincia, del 30% per tutti i tumori e del 20 % per le donne.

Nonostante l'entità del disastro ambientale, la politica non è riuscita a bilanciare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con le esigenze collegate alla produttività dello stabilimento, che intanto era divenuto sito di interesse strategico nazionale, comportando l'introduzione di norme eccezionali che limitavano addirittura i poteri dell'autorità giudiziaria. A fronte di tale situazione, è stato più volte necessario l'intervento della Corte Costituzionale. Nel primo giudizio del 2013 la Consulta aveva dichiarato legittimo il decreto "salva-Ilva" in quanto ravvisava un bilanciamento tra esigenze di produzione e tutela della salute dei cittadini; tuttavia, in una seconda pronuncia del 2018, i giudici rilevarono che la norma concedeva poteri straordinari alla nuova gestione Ilva in merito al piano di risanamento ambientale senza però che vi fosse alcuna forma di partecipazione e controllo da parte di soggetti pubblici. La Corte concluse affermando che, in quest'ultimo caso, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore aveva finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.). L'opera ermeneutica della Consulta, facendo ricorso ai principi supremi dell'ordinamento, anticipò i contenuti successivamente positivizzati dalla legge Costituzionale n. 1/2022 la quale, riformando gli artt. 9 e 41, ha espressamente inserito la tutela dell'ambiente nella carta costituzionale.



Se la sostenibilità deve fungere da funzione contrattuale il modello regolativo deve ispirarsi ai valori normativi emergenti dal combinato disposto degli artt. 41 c. 3 e 3 co. 2 della Costituzione; il primo nella parte in cui conforma i contratti e le attività dell'impresa all'osservanza dei vincoli specifici a salvaguardia di particolari beni fondamentali quali la salute e l'ambiente, nel generale interesse espresso dall'utilità sociale; l'altro laddove impone alla Repubblica, in tutte le sue componenti, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese. Questo il modello sostenibile di innovazione industriale proposto nel caso Ilva con la missione assegnata ad Invitalia all'esito di un bilanciamento che applica il metodo proprio del diritto di base contrattuale.

